N. R.G. 14155-1/2026

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione cittadini UE

Nel procedimento civile iscritto al n. r.g. **14155/2026** promossa da:

XXXXXXXXXXX, con l'avv. ANDREA PANCALDI

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA, con l'avv.

RESISTENTE

Il Tribunale in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Luca Minniti letti gli atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminata l'istanza proposta dal ricorrente ai sensi dell'art. 35 *bis*, quarto comma D.lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008 di sospensione della decisione adottata dalla Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale;

Considerato che la Commissione territoriale ha rigettato il ricorso in seguito ad esame accelerato ai sensi dell'art. 42 Reg. (UE) 2024/1348, che ai sensi dell'art. 35 *bis*, co. 3 lett. d), D.lgs. 25/2008 il provvedimento impugnato non è automaticamente sospeso, sicché occorre provvedere in ordine al diritto di rimanere ex art. 68, par. 1 o alla autorizzazione a rimanere ex art. 68 par. 4 Reg. (UE) 2024/1348, che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, alla Commissione territoriale e che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione e che la Determina del Presidente della CT è stata prodotta in giudizio dal ricorrente;

Premesso che:

il procedimento ha ad oggetto la domanda di asilo proposta da XXXXXXXXXX, cittadino tunisino, nato XXXXXXX a XXXXXX (Tunisia) formalizzata in data 19/08/2026 presso la Questura di Ferrara e decisa, a seguito di audizione della Commissione Territoriale di Bologna in data

27/08/2026, il giorno successivo, in data 28/08/2026;

nell'esporre alla CT le ragioni di espatrio l'odierno ricorrente allegava il rischio di subire un grave danno per trattamento inumano e degradante ad opera di una banda criminale operante, impunita, sul territorio tunisino,

la domanda è stata trattata con procedura accelerata a seguito di Determina che, senza esaminare le ragioni individuali, fonda la decisione sulla mera circostanza della provenienza del richiedente da un paese terzo per il quale il tasso medio annuale di riconoscimento della protezione internazionale risulti nella UE pari o inferiore al 20%,

nel ricorso il difensore allega che la bassa percentuale di riconoscimento non può costituire, da sola, la ragione sostanziale del diniego perché nel caso di specie, "alla luce del deterioramento della situazione dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto in Tunisia documentato nel corso del 2026, la Commissione avrebbe dovuto verificare se ricorresse il "*cambiamento significativo*" richiamato dall'art. 42, par. 1, lett. j), Reg. (UE) 2024/1348, e quindi se il dato Eurostat potesse ancora essere considerato rappresentativo";

Visto l'art. 42, paragrafo 1, lettera j), del Regolamento (UE) 2024/1348 è previsto l'esame accelerato quando il richiedente abbia la cittadinanza o, se apolide, la precedente dimora abituale in un Paese terzo per il quale il tasso medio annuale unionale di riconoscimento della protezione internazionale risulti, dai dati pubblicati da Eurostat[1], pari o inferiore al 20% ad eccezione del caso in cui l'autorità accertante valuti:

- che la situazione nel Paese abbia registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;
- che il richiedente appartenga a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscano di considerare rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Rilevato che, come evidenziato nei recenti dal Tribunale di Firenze "la disposizione non è collocata nella sezione del Regolamento dedicata ai concetti di Paese sicuro e non introduce una presunzione sostanziale di sicurezza del Paese di origine. Il tasso statistico non modifica, pertanto, le condizioni sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale, non aggrava l'onere di allegazione del richiedente e non attenua l'obbligo dell'autorità di compiere un esame individuale, obiettivo e imparziale della domanda"; perché , diversamente, "la funzione della disposizione è

[1] Eurostat one of the Directorates-General of the European Commission, Eurostat falls under the responsibility of the Commissioner for Economy and Productivity; Implementation and Simplification.

esclusivamente procedurale: essa consente di individuare domande suscettibili di esame accelerato, ma non autorizza a desumere dalla bassa percentuale generale di riconoscimento l'infondatezza della singola domanda"; sicché "la fattispecie deve quindi essere interpretata in coerenza con il diritto a un esame individuale e adeguato, con il principio di effettività della tutela, tenendo conto del carattere derogatorio delle conseguenze processuali connesse alla procedura accelerata e alla procedura di frontiera" ed "il riferimento al dato statistico non può, in altri termini, trasformarsi in una presunzione individuale di infondatezza" perché "la percentuale generale conserva rilievo soltanto quando non emergano elementi individuali idonei a rendere dubbia la sua rappresentatività rispetto alle esigenze di protezione della categoria alla quale il richiedente possa essere ricondotto";

Considerato perciò che, proseguendo con le parole del Tribunale di Firenze "L'autorità accertante deve pertanto verificare, prima di assoggettare la domanda alla procedura speciale, se le allegazioni del richiedente o gli altri elementi o indicatori già acquisiti restituiscano un profilo individuale assimilabile a quello generale sul quale è costruita la percentuale, oppure evidenzino - anche solo in termini di potenzialità- esigenze di protezione specifiche non adeguatamente rappresentate da tale dato";

Osservato che "la *categoria di persone* prevista dall'art. 42, paragrafo 1, lettera j), (omissis) rappresenta uno strumento procedurale diretto a verificare preliminarmente se il tasso generale di riconoscimento possa essere considerato significativo per il profilo individuale del richiedente. È quindi sufficiente che emergano allegazioni o indicatori seri dai quali possa desumersi la possibile riconducibilità della persona a una categoria caratterizzata da esigenze di protezione peculiari rispetto alla generalità dei cittadini del Paese".

Ritenuto che "la valutazione deve essere condotta in una prospettiva *ex ante*, sulla base degli elementi disponibili al momento della scelta procedurale. Qualora ulteriori indicatori emergano durante il colloquio o nel successivo svolgimento della procedura, l'autorità è comunque tenuta a riesaminare la permanenza dei presupposti della procedura speciale. Non sarebbe coerente con la funzione della disposizione mantenere l'accelerazione quando, prima della decisione, siano emersi elementi che, se conosciuti inizialmente, ne avrebbero impedito l'applicazione", (Cfr. Decreti emessi dal Tribunale di Firenze il 12.10.2026 nei proc. 13481-1/2026, R.G. 13520-1/2026, 13509-1/2026)

Evidenziato che nel caso in esame la Determina del Presidente della Commissione territoriale nel fondare sull'art. 42 lett. J del reg. 1348/24 la decisione di disporre l'esame accelerato è fondato sul mero dato statistico del tasso inferiore al 20% senza che neppure sia menzionata, allegata o descritta la rilevazione di Eurostat, e senza che nel provvedimento si motivi in punto di:

- non appartenenza del richiedente a categorie per cui la percentuale non sarebbe significativa,

- immutata situazione nel Paese dalla data di pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;

come si evince anche dal fatto che nella Determina anche il richiamo testuale della norma è troncato nella parte in cui prevede le due eccezioni:

- il cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat;
- la valutazione che il richiedente possa considerarsi compreso o meno in categorie per cui la percentuale non è rilevante, tanto che dalla lettura del provvedimento sembra che la circostanza dirimente non sia stata neppure valutata,

Considerato preliminarmente necessario esaminare il dato statistico menzionato dall'art. 42 lett j del Reg Ue 1348/24, da individuarsi nella versione edita da Eurostat consultata in data 20.10.26[2] allo scopo di verificarne la rilevanza in giudizio, alla luce del considerevole rilievo che assume nel determinare il presupposto di regole procedurali eccezionali, con particolare riferimento al diritto a rimanere sul territorio italiano durante le fasi del procedimento di accertamento del diritto di asilo,

rilevato che il paese di provenienza del richiedente è la Tunisia in relazione al quale i dati di Eurostat [3]rappresentano che:

- le domande esaminate e decise in UE sono in prima istanza n 8.055 con un tasso di riconoscimento pari a 4,9% (di cui rifugio 4,0% e protezione sussidiaria 0,9%) , in Italia sono n 5.895 con un tasso di riconoscimento pari a 3,6% (di cui rifugio 3,2% e protezione sussidiaria 0,4%) , in seconda istanza sono n. 2.840 con un tasso di riconoscimento pari a 3,0% (di cui rifugio 50 e protezione sussidiaria 35) , in Italia sono n. 1.780 con un tasso di riconoscimento pari a 1,7% (di cui rifugio 1,1% e protezione sussidiaria 0,6%) , con riferimento all'intero anno 2025;
- le domande pendenti per richiedenti provenienti dalla Tunisia sono in UE 15.125 In Italia 13.255 al 30/06/2026, pari in Ue al doppio ed in Italia a quasi il triplo delle decisioni;

OSSERVA

l'esame del dato ricavabile dal sito di Eurostat restituisce le seguenti informazioni

[2] https://ec.europa.eu/eurostat/web/migration-asylum/asylum/database
[3] Pendenti: [migr_asypenctzm] Persons subject of asylum applications pending at the end of the month by citizenship, age and sex - monthly data
Decisioni con esito prima istanza: [migr_asydcfsta] First instance decisions on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual aggregated data
Decisioni con esito appello: [migr_asydcfina] Final decisions in appeal or review on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual data
Tasso di riconoscimento UE eccetto Danimarca cui il Reg. 1348/24 non si applica: [migr_asydec1pc] Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - annual data

A) In ordine ai dati relativi alle decisioni all'esito della **fase amministrativa:**

a1) il dato Eurostat relativo alle percentuali di riconoscimento o di diniego[4] è fondata su un campione di decisioni molto ridotto rispetto alle domande pendenti: in Italia a fine giugno 2026 pendevano n.346.010 domande di asilo, mentre quelle sulle quali è basato il calcolo sono n.104.560 decisioni di prima istanza adottate nell'anno 2025[5]. Se ne ricava che in Italia (ma anche in Spagna e Germania) una percentuale molto significativa di domande presentate nell'ultimo anno non è stata decisa e che nulla esclude che potrebbe trattarsi di casi di riconoscimento del diritto di asilo in attesa di una più complessa istruttoria, essendo ignoto il criterio con il quale si procede nelle decisioni, (l'esperienza insegna che il criterio non è meramente cronologico). Si evidenzia che il rapporto tra nuove domande e domande pendenti rivela un considerevole arretrato ultrannuale.

Ne consegue che, anche solo per questa ragione, il dato sulle percentuali di accoglimento per paese di provenienza non è affidabile e quindi non può ritenersi significativo.

a2) Il dato Eurostat si compone di decisioni di prima istanza riferibili a periodi molto eterogenei di presentazione della domanda e quindi di formazione del *claim*, come si evince dalla diversissima anzianità di arretrato dei procedimenti pendenti in first instance ricavabile dal fatto che se le pendenze UE in prima istanza al 30/6/2026 sono 1.263.900, di cui 346.010 in Italia, 274.440 in Germania, 236.855 in Spagna, mentre il numero di decisioni annue è molto inferiore (cfr. dato citato in nota 4). Se ne deve ricavare che la collocazione storica dei fatti allegati è dunque molto diversificata e non aggiornata.

Ne consegue che anche solo per questa ragione il dato sulle percentuali di accoglimento per paese di provenienza non può ritenersi significativo.

a3) Il dato Eurostat in merito alle decisioni di prima istanza non consente di evidenziare quali siano le categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%, perché il dato non contiene alcuna informazione sul claim allegato nelle decisioni di accoglimento, nella specie non consente di verificare se il claim del richiedente coincida con quello di una categoria di persone per cui la soglia del 20% non è significativo;

Ne consegue che anche solo per questa ragione il dato sulle percentuali di accoglimento per paese

[4] [migr_asydec1pc] Asylum decisions at first instance by type of decision - % of total decisions at first instance - annual data

[5] [migr_asydcfsta] First instance decisions on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual aggregated data

di provenienza non può ritenersi non significativo.

B) In ordine ai dati relativi alle decisioni all'esito della **fase giudiziaria**:

- Per l'Italia il dato pubblicato da Eurostat[6] contiene un numero ridottissimo di provvedimenti n.16.335 su n.30.967 decisioni che risultano invece dai dati pubblicati dal Ministero della Giustizia, con riferimenti ai soli ricorsi per il riconoscimento di protezione internazionale (art. 35 Dlgs 25/2008)[7].

  Si tratta di un campione di poco più della metà dei procedimenti per ciò stesso non rappresentativo e dunque non significativo ai fini per cui è causa.
- Per l'Italia il dato pubblicato da Eurostat non considera le procedure in cui la domanda di protezione internazionale non è stata respinta ma rinunciata in favore della protezione complementare: in tal caso non può ritenersi negata la protezione internazionale; inoltre, pur un ridotto numero di casi, la domanda di protezione internazionale non è neppure formulata potendo esser proposta la sola domanda di protezione speciale pur sempre nell'ambito della procedura amministrativa di accertamento della protezione internazionale;
- Per l'Italia il dato pubblicato da Eurostat in ordine alle decisioni di seconda istanza[8] non è affidabile perché non è trasmesso né dai Tribunali né dal Ministero della Giustizia e non è trasparente la procedura di acquisizione del dato: nei metadata dell'Italia Applications (migr_asyapp) viene riportato come potenziale errore '13.3.4. Processing error "Data on final decision are collected from the local tribunals and then notified to the territorial commission that will insert the data in the database (delay in the registration, merging data may be a source of error).' In realtà ogni Tribunale notifica ogni decisione alla Commissione territoriale.

  La divergenza tra numero di decisioni effettivamente adottate (nel 2025 pari a n.30967) e numero di decisioni poste a base della rilevazione di Eurostat trasmesse dalle CT in misura evidentemente assai parziale (per il 2025 pari a n.16.335 su n.30967) non consente di verificare le percentuali di riconoscimento in secondo grado, in generale oltre che per paese di provenienza e con riferimento alle determinate categorie di persone considerate dalla norma, anche perché, come per le decisioni di prima istanza anche per la decisione

[6] [migr_asydcfina] Final decisions in appeal or review on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual data
[7] Dati e statistiche | Flussi dei Tribunali ordinari e delle Corti di Appello
[8] [migr_asydcfina] Final decisions in appeal or review on applications by type of decision, citizenship, age and sex - annual data e [migr_asydecfp] Asylum decisions at final instance by type of decision - % of total decisions at final instance)

dei Tribunali dell'intera UE, il dato pubblicato da Eurostat non descrive i claims e, quindi, non consente di prendere in considerazione le categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20%,

In definitiva il giudicante ritiene che, nelle attuali condizioni di rilevazione del dato da parte di Eurostat, condizioni riscontrabili anche in relazione allo specifico dato relativo alle decisioni di asilo proposte da provenienti dalla Tunisia, non sia possibile dare applicazione al presupposto di adozione della procedura accelerata e accelerata di frontiera di cui all'art. 42 letto. j del Regolamento UE 1348/24, perché i dati disponibili non consentono di verificare se, con riferimento al paese di origine ed alla storia del richiedente sia o non sia significativo la soglia del 20% di riconoscimento della protezione internazionale previa valutazione di eventuali cambiamenti significativi dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat; nonché previa valutazione dell'appartenenza o meno del richiedente a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscano di considerare rappresentativa la percentuale pari o inferiore al 20%, tenendo conto, tra l'altro, delle eventuali differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

P.Q.M.

In accoglimento dell'istanza del ricorrente

- Accerta l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'esame accelerato
- Dichiara che la tempestiva proposizione del ricorso determina la sospensione automatica dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e il diritto del ricorrente a rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione definitiva secondo il regime ordinario.

Si comunichi.

Così deciso in Bologna in data 21/10/2026

Il Giudice
dott. Luca Minniti